

Comune di Rovereto
- Provincia di Trento -

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

“RIORDINO EX CAVA TORELLI”

ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Rovereto.

L'anno _____ addì __ (_____) del mese di _____ alle ore _____.

Avanti a me _____, sono comparsi i signori:

1. _____, nato a _____ il _____, Dirigente del Servizio _____ del Comune di Rovereto, domiciliato per la carica che ricopre presso il Municipio di Rovereto, il quale interviene al presente atto ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI ROVERETO (di seguito Comune), con sede in Rovereto (TN), piazza Podestà, 11, P. Iva 00125390229, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto comunale;

2. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ a _____, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della società Immobiliare Schönsberg snc di Giulio e Franco con sede in via Cavalcabò n. 8 – 38068 Rovereto (TN), proprietaria delle realtà immobiliari individuate dalle pp.ff. 331/1 e 2268 C.C. Rovereto, situate in via San Giorgio e via Cavalcabò nella zona nord-ovest della città di Rovereto, di seguito indicato come “soggetto lottizzante 1”;

3. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ a _____, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Parrocchia di San Giorgio con sede presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in via Fedrigotti n. 1 – 38068 Rovereto (TN), proprietaria

della realtà immobiliare individuata dalla p.ed. 2763 C.C. Rovereto, situata in via San Giorgio, di seguito indicato come “soggetto lottizzante 2”;

I comparenti, della cui identità personale sono personalmente certo, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSE

Visto quanto riportato ed esaurientemente richiamato nelle premesse alla delibera del Consiglio Comunale n. __ di data ____ che approva il presente schema di convenzione, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 –Ambito di intervento

La presente convenzione è relativa al Piano di Lottizzazione “Riordino ex Cava Torelli” ed interessa le pp. ff. 331/1, 2268 e la p.ed. 2763 tutte in C.C. Rovereto, situate nella zona nord-ovest della città di Rovereto tra via San Giorgio e via Cavalcabò. La citata lottizzazione ha richiesto una modifica delle previsioni del Piano Regolatore Generale, secondo quanto meglio illustrato nella delibera consigliare di approvazione del Piano, che ivi si intende richiamato.

ART. 2 – Obblighi generali

La presente convenzione assorbe anche i profili di accordo urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.P. 15/2015 e ss.mm..

I soggetti lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che la presente convenzione, è da considerarsi vincolante ed irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali stessi, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi del Comune.

I soggetti lottizzanti sono obbligati per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo in termini solidali all'adempimento degli obblighi convenzionali. Nel caso che i soggetti lottizzanti alienino *in toto* o in parte le proprietà di cui al presente rapporto convenzionale, gli stessi si impegnano a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei confronti del Comune e non soddisfatti alla data dell'alienazione. La suddetta circostanza deve risultare dall'atto di vendita unitamente all'esplicito impegno dell'acquirente di subentrare in tutto ai soggetti lottizzanti nell'assunzione dei suddetti obblighi.

I soggetti lottizzanti si impegnano a dare esecuzione al piano di lottizzazione di cui alle premesse, secondo gli elaborati di progetto che, quantunque non allegati al presente atto si considerano quali parte integrante e sostanziale dello stesso, per sé stessi, nonché per gli aventi causa a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi dell'entrata in vigore di modifiche normative comunque denominate, si precisa che per i contenuti del presente atto convenzionale valgono le disposizioni di salvaguardia stabilite dalle normative stesse. Resta ferma l'applicazione dell'art. 55 comma 2 L.P. 15/2015.

ART. 3 - Cessione gratuita di diritti reali e relativo cronoprogramma

I soggetti promotori si obbligano per sé, per i loro eredi ed aventi causa, a cedere al Comune di Rovereto a titolo gratuito il diritto di proprietà delle seguenti realtà:

- il soggetto lottizzante 1 cede l'area denominata "C" di circa 2.811 mq così composta:
 - 1.348 mq derivanti dalla p.f. 331/1 C.C. Rovereto al fine dell'allargamento e potenziamento della viabilità denominata via San Giorgio nonché della realizzazione del nuovo tratto di viabilità di collegamento della stessa con via Cavalcabò;
 - 1.463 mq corrispondenti alla p.f. 2268 C.C. Rovereto ovvero al tratto esistente e terminale della via Cavalcabò in direzione ovest;
- il soggetto lottizzante 1 cede l'area denominata "D" di circa 1.295 mq della p.f. 331/1 C.C. Rovereto al fine della realizzazione di un parcheggio pubblico e/o attrezzature di pubblica utilità e convenienza;
- il soggetto lottizzante 2 cede l'area denominata "A" di circa 300 mq della p.ed. 2763 C.C. Rovereto al fine dell'allargamento e potenziamento della viabilità denominata via San Giorgio;

La specifica funzione a cui saranno adibite le aree in cessione (viabilità, parcheggio e/o verde pubblico, spazi e relativi equipaggiamenti di pubblica utilità, ecc...) sarà definita dall'Amministrazione secondo le esigenze di quartiere, anche in tempi diversi rispetto all'attuazione dell'intervento privato.

La realizzazione delle opere sarà a cure ed onere del Comune di Rovereto.

Le superfici sopra riportate sono indicative e le stesse potranno subire lievi modificazioni derivanti dalla puntuale definizione dei confini senza che ciò

determini nel complesso una significativa contrazione della superficie generale in cessione rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione; le superfici saranno quindi nel caso meglio definite nell'entità al momento della cessione.

La cessione delle aree potrà avvenire anche per stralci.

In ogni caso i soggetti lottizzanti dovranno rispettare i seguenti impegni e cronoprogramma:

- la società Immobiliare Schönsberg snc si impegna entro tre (3) mesi dall'approvazione del piano attuativo e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, a cedere a titolo gratuito, libere da vincoli, al Comune di Rovereto la porzione della p.f. 331/1 C.C. Rovereto per la superficie di circa 2643 mq e la p.f. 2268 C.C. Rovereto della superficie di 1.463 mq, corrispondenti alle sopra citate aree C e D, secondo i contenuti della lottizzazione;
- la società Immobiliare Schönsberg snc si impegna entro 1 (un) anno dall'approvazione del piano attuativo a realizzare a proprie totali cure e spese, sulla porzione della p.f. 331/1 C.C. Rovereto di circa mq 562, lo spazio a parcheggio indicato nella planimetria di lottizzazione e a cedere il relativo spazio a titolo gratuito, libero da vincoli, alla Parrocchia di San Giorgio, secondo i contenuti della lottizzazione ed in ogni caso secondo il progetto;
- la Parrocchia di San Giorgio si impegna a cedere gratuitamente, libera da vincoli, al Comune di Rovereto la porzione interessata della p.ed. 2763 C.C. Rovereto di circa mq 300 (area A) al fine del futuro allargamento della Via San Giorgio indicata negli elaborati di lottizzazione, entro 6 mesi dall'acquisizione del parcheggio dalla società Immobiliare Schönsberg snc;

I relativi contratti di cessione dovranno essere stipulati entro 30 (trenta) giorni dalle richieste del Comune, rimanendo a carico dei soggetti lottizzanti consegnare il necessario tipo di frazionamento.

I trasferimenti saranno attuati mediante atti definitivi intavolabili alla cui redazione e stipulazione si procederà secondo le direttive che impartirà il Comune.

I soggetti lottizzanti dichiarano che gli immobili oggetto di cessione al Comune, all'atto del rogito notarile, saranno liberi da ipoteche, persone, cose, oneri ed aggravii pregiudizievoli, diritti di prelazione, pesi e vincoli, fatti salve le servitù esistenti, quelli previsti dalle norme urbanistiche e dalle convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere con le competenti autorità.

Tutte le spese contrattuali e alle stesse connesse sono a carico del soggetto promotore 1.

ART. 4 – Elaborati del piano di lottizzazione

Il piano di lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati di progetto, che quantunque non allegati al presente atto si considerano quali parte integrante e sostanziale dello stesso. Le Parti dichiarano di conoscere perfettamente gli elaborati di seguito elencati ed ai quali fanno, per ogni e qualsiasi effetto, espresso riferimento:

Elaborato n.	Titolo
A.1	Relazione tecnica
A.1.1	Documentazione fotografica
A.2	Norme Tecniche di Attuazione
A.3	Rendicontazione urbanistica
A.4	Relazione tecnica di approfondimento degli aspetti ambientali
TAV 1	Corografia, inserimento, estratti
TAV 1.P	Planimetria di progetto
TAV 1.R	Rilevo planialtimetrico
TAV 2.P	Sezioni trasversali di progetto
TAV 2.R	Sezioni trasversali di rilievo
TAV 2.RAF	Sezioni trasversali di raffronto
TAV 3.P	Sezioni longitudinali di progetto
TAV 3.R	Sezioni longitudinali di rilievo
TAV 3.RAF	Sezioni longitudinali di raffronto
TAV 4.P	Indicazione elementi tipologici ed edilizi
TAV 5.P	Planimetria indicazione urbanizzazioni esistenti
TAV 6.P	Planimetria cessione aree
TAV 7.P	Planivolumetria generale
TAV 8.P	Planivolumetria generale - indicazione futuro utilizzo delle

aree cedute

Relazione Geologica (con modellazione geologica del sito),
modellazione sismica e relazione geotecnica

Relazione geologica – integrazione

Studio della mobilità

Valutazione impatto acustico

Documentazione previsionale di impatto acustico

ART. 5 - Contributo di costruzione

Il soggetto lottizzante 1, laddove richiedente il permesso di costruire per l'attuazione degli interventi relativi alla presente lottizzazione, è assoggettato al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 87 e seguenti della L.P. 15/2015.

Il soggetto lottizzante stesso si impegna fin d'ora alla corresponsione del contributo di costruzione senza alcuna riduzione, in quanto per espressa previsione della scheda, il soggetto promotore l'iniziativa edilizia non deve realizzare opere urbanizzative. Per quanto attiene il caso di specie, in ragione del valore delle aree previste in cessione nell'ambito della compensazione urbanistica, non sono emersi infatti i necessari presupposti per porre in capo al lottizzante l'onere di realizzazione di opere urbanizzative; inoltre le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento richiesto dal privato sono presenti ed idonee.

A margine si richiama che, quando le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente dal comune quest'ultimo, ai sensi dell'art. 51 comma 7 della L.P. 15/2015, con il provvedimento di approvazione del piano, può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di costruzione previsto dall'articolo 87, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona e allo stato delle opere di urbanizzazione.

Per quanto sopra esposto, non ricorrono i presupposti per l'incremento in termini percentuali del contributo di costruzione dovuto.

Pertanto, il contributo da corrispondere sarà determinato in ragione della categoria tipologico-funzionale alla luce della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 di data 15 giugno 2016 avente ad oggetto la modifica del Regolamento Edilizio Comunale per la definizione delle percentuali da

applicare al costo medio di costruzione ai sensi dell'art. 87 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

Nell'ipotesi dell'entrata in vigore di modifiche normative comunque denominate, si precisa che per i contenuti della presente convenzione valgono le disposizioni di salvaguardia stabilite dalle normative stesse.

L'importo del contributo di costruzione, calcolato in via provvisoria, ammonta a circa € 74.000,00.- ed è puramente indicativo. Il medesimo sarà calcolato puntualmente nell'ambito della richiesta del relativo titolo abilitativo edilizio.

ART. 6 – Sottoservizi ed opere funzionali

Il soggetto lottizzante 1 ha l'obbligo di realizzare o adeguare i sottoservizi e le opere funzionali alla realizzazione dell'edificio previsto dal piano di lottizzazione, quali la rete di distribuzione idrica, la rete fognaria (acque meteoriche e di rifiuto), cavidotti per la rete elettrica e per la comunicazione elettronica, la rete del gas, gli spazi della sosta, le piazzole per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, le aree a verde privato, ecc....

Preso atto del nulla osta alla connessione alle reti dei servizi rilasciato da Novareti e Set Distribuzione in data 5 novembre 2021, si specifica che eventuali modifiche relative ai sottoservizi potranno essere disposte secondo le indicazioni impartite dai rispettivi enti gestori senza che ciò costituisca variante allo stesso piano, compatibilmente con quanto disposto dalle Norme di Attuazione del piano di lottizzazione.

Distribuzione dell'energia elettrica

Le apparecchiature di consegna e misura dovranno essere localizzate, come prescritto dalla norma CEI 0-21, in idoneo manufatto o vano concordato preventivamente con i tecnici di SET Distribuzione s.p.a..

Le modalità di esecuzione, le caratteristiche tecniche nonché i relativi oneri saranno concertati tra il soggetto lottizzante e SET Distribuzione s.p.a.. Nessun onere diretto, indiretto ed indotto potrà essere scomputato dal contributo di costruzione.

Distribuzione del gas naturale

L'allacciamento alla rete di distribuzione del gas avverrà secondo le indicazioni dell'Ente gestore. Gli allacciamenti d'utenza fino ai punti di consegna e le

relative opere edili eventualmente interessanti proprietà pubbliche saranno eseguite di concerto tra il soggetto lottizzante e Novareti S.p.a..

Tutti gli oneri diretti, indiretti ed indotti delle lavorazioni in questione saranno completamente a carico del soggetto lottizzante senza che ciò dia alcun diritto allo scomputo dal contributo di costruzione.

Acquedotto

Le opere di allacciamento alla rete esistente di distribuzione dell'acqua potabile, nonché di eventuale potenziamento della stessa, saranno realizzate a cura ed onere del soggetto lottizzante in concerto con Novareti S.p.a..

In tal senso si evidenzia che, con particolare riferimento ai profili antincendio, la verifica della portata e della pressione verranno definiti con l'Ente gestore.

Tutti gli oneri diretti, indiretti ed indotti delle lavorazioni in questione saranno completamente a carico del soggetto lottizzante senza che ciò dia alcun diritto allo scomputo dal contributo di costruzione.

Fognature acque di rifiuto e acque meteoriche

Lo smaltimento delle acque di rifiuto potrà avvenire tramite gli allacciamenti da realizzarsi tra gli edifici e la rete esistente.

Le acque meteoriche dell'edificio e degli spazi pertinenziali saranno smaltite a dispersione o nella fognatura pubblica secondo le indicazioni dell'Ente gestore; si evidenzia fin d'ora che dovranno essere puntualmente approfonditi con Novareti S.p.A. e Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente tutti i profili connessi alle soluzioni di smaltimento delle acque meteoriche stesse.

Tutti gli oneri diretti, indiretti ed indotti delle lavorazioni in questione saranno completamente a carico del soggetto lottizzante senza che ciò dia alcun diritto allo scomputo dal contributo di costruzione.

Gestione rifiuti urbani

Le aree destinate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dovranno essere definite in sede di titolo abilitativo edilizio di concerto con la società deputata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tutti gli oneri diretti, indiretti ed indotti in questione saranno completamente a carico del soggetto lottizzante senza che ciò dia alcun diritto allo scomputo dal contributo di costruzione.

Predisposizione dei collegamenti in fibra ottica

Per la rete di comunicazione elettronica sarà necessario rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1269 di data 17 giugno 2011 avente oggetto “Approvazione delle linee guida per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all'interno degli edifici ai sensi dell'articolo 19.1 della legge provinciale n. 10/2004 così come inserito dall'articolo 12 della legge provinciale n. 2/2009.” nonché le indicazioni riportate nel relativo allegato “Linee guida per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all'interno degli edifici”.

Al momento della richiesta del titolo abilitativo edilizio attuativo del piano di lottizzazione, da individuarsi nel permesso di costruire, la documentazione tecnica del progetto dovrà comprendere tutte le opere funzionali all'edificio da realizzare di cui sopra.

Le opere funzionali sopra indicate, per quanto attiene l'aspetto edilizio, dovranno essere previamente assentite con i necessari titoli abilitativi di cui alla L.P. n. 15/2015.

La presenza delle opere di cui al presente articolo risulterà pregiudiziale ai fini del rilascio dell'agibilità dell'edificio ricadente nel piano.

ART. 7 – Vincoli progettuali ed individuazione delle varianti non sostanziali

L'impianto complessivo del piano di lottizzazione va rispettato in sede di progettazione esecutiva.

Fatto salvo l'impianto urbanistico complessivo previsto dal piano, sono ammesse, anche ai sensi dell'art. 55 comma 3 della L.P.15/2015, senza dar corso alla preventiva variante al piano stesso, le variazioni di seguito riportate:

- modifiche nella forma e dimensioni dell'area di sedime dell'edificio nel limite del 50% del valore del sedime massimo dell'edificio di progetto, purché si tratti di un unico corpo di fabbrica e fatto salvo il rispetto del rapporto massimo di copertura;
- modifiche delle altezze di progetto, indicate nelle tavole allegate, per un massimo del 20% in più, fatto salvo il rispetto delle altezze massime previste dal P.R.G. e delle distanze tra costruzioni e confini collegate;
- modifiche dell'altezza del piano di campagna esistente, nel limite di 50 cm in più, in modo da permettere un miglior inserimento altimetrico in

fase di progettazione esecutiva o di evitare inferenze con il capping esistente;

- modifiche di modesto rilievo funzionali ad una migliore distribuzione planimetrica dell'edificio, delle aree destinate a parcheggio, dell'accesso all'edificio, dei percorsi pedonali e veicolari interni, delle aree a verde;
- modifiche di altri aspetti e/o componenti non citati nei punti precedenti e comunque tali da non alterare l'impostazione generale degli indirizzi progettuali della lottizzazione.

La commissione edilizia comunale sarà comunque chiamata a valutare la congruità delle soluzioni progettuali - estetiche presentate in rapporto alle indicazioni ed agli obiettivi del piano, nell'intento di garantire un'armonica articolazione compositiva dei singoli interventi o loro varianti.

In caso di discordanze fra i contenuti delle norme di attuazione del piano di lottizzazione e quelli della convenzione, prevalgono le indicazioni di quest'ultima.

ART. 8 - Garanzie

A garanzia delle obbligazioni di cui al presente rapporto convenzionale, il soggetto lottizzante 1 è tenuto a costituire una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta con formale rinuncia beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 c.c, dell'importo corrispondente a Euro 70.000,00 (settantamila/00).

L'accensione della garanzia finanziaria di cui sopra dovrà avvenire all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Lo svincolo di suddetta obbligazione potrà avvenire ad avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte dai soggetti lottizzanti.

La cauzione dovrà comunque essere svincolata entro 6 mesi dalla cessione complessiva delle aree.

Sono accettate garanzie fidejussorie, prestate esclusivamente dai seguenti soggetti:

- a) soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse

collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicate periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;

- c) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Leg.vo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora l'impresa presenti garanzie fidejussorie, le stesse devono essere redatte secondo le seguenti modalità:

- sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto fideiussore, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore;
- indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore principale da parte dell'Amministrazione garantita, con tacito rinnovo;
- espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - a) il fideiussore si obbliga solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile;
 - b) il fideiussore si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
 - c) inopponibilità all'Amministrazione garantita del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
 - d) indicazione del foro di Rovereto quale foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Amministrazione garantita.

ART. 9 – Durata

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 della L.P.15/2015 e ss.mm., il piano attuativo di cui alla presente convenzione ha efficacia decennale, a decorrere dalla data di efficacia della relativa delibera di approvazione.

ART. 10 - Tutela ambientale

Ai sensi delle normative vigenti in materia ambientale si evidenzia che le richieste dei titoli abilitativi edilizi dovranno essere corredate da idonea documentazione esecutiva atta a definire le soluzioni tecniche per rendere compatibili e conformi gli interventi con le previsioni normative stesse.

La realizzazione e l'allocazione delle fondazioni nonché la gestione delle acque meteoriche e, in generale, tutte le opere previste in lottizzazione, dovranno rispettare i vincoli derivanti dal precedente utilizzo a discarica dell'area non interferendo direttamente con i rifiuti conferiti e con lo strato di copertura definitiva della stessa. Ogni variazione al progetto significativa per i detti profili dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente ufficio provinciale.

All'atto della richiesta dei titoli edilizi previsti dalla presente convenzione, dovrà essere acquisito il preventivo assenso dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ART. 11 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione – notarili, consegna, intavolazione, collaudo, progettazione, frazionamento, registrazione, diritti, bolli, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa – sono a carico del soggetto lottizzante n. 1.

ART. 12 - Controversie

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria tra il dirigente del Servizio Tecnico e Sviluppo Strategico coadiuvato da esperti legali e i lottizzanti.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma precedente, dette controversie saranno deferite al giudizio dell'autorità giudiziaria. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie insorte.

I comparenti precisano che la presente convenzione ha effetti esclusivamente obbligatori e che con la stessa nessun diritto di proprietà o reale, di godimento o di garanzia, è costituito, rinunciato o trasferito.

ART. 13 – Annotazione al libro fondiario

Gli atti notarili dovranno richiamare la presente convenzione, e ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg nonché dell'articolo 2645 quater del Codice Civile dovrà essere annotata al Libro Fondiario a cura e spese del soggetto lottizzante n. 1.

ART. 14 – Dichiarazione

I soggetti lottizzanti dichiarano che nei propri confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito nella Legge 15 novembre 1993, n. 461.

Di quanto sopra è stata redatta la presente convenzione che, previa lettura fattane alle parti, dalle stesse viene confermata e sottoscritta, insieme con me ed in mia presenza.

Il presente atto consta di n. ____ (_____) pagine, di cui la n. ____ contenente le sottoscrizioni.

Letto, accettato e sottoscritto.

p. il COMUNE di ROVERETO

Il dirigente

- _____ -

p. il soggetto lottizzante 1

Immobiliare Schönsberg snc

di Giulio e Franco

- _____ -

p. il soggetto lottizzante 2

Parrocchia di San Giorgio

- _____ -